



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Liberato Paolitto	Presidente
Stefania Billi	Consigliere
Giuseppe Lo Sardo	Consigliere
Valeria Chirico	Consigliere Rel.
Francesco Bruno	Consigliere

Oggetto:

IMPOSTA	DI
REGISTRO	

Ud.12/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27056/2024 R.G. proposto da:

■■■■■ ■■■■■ rappresentata e difesa dall'avvocato ■■■■■ ■■■■■
-ricorrente-
contro

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato.
-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
del Lazio, n. 4835/2024 depositata il 22/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal
Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4835/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado del Lazio rigettava l'appello proposto da ■■■■■
avverso la sentenza n. 10072/2022 con cui la CGT di primo grado di Roma
aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di
liquidazione n. ■■■■■ REGISTRO 2018



dell'importo di 208,75 euro, richiesto a titolo di imposta di registro e relative sanzioni in relazione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma in data 25.10.2018, nell'ambito di un'esecuzione mobiliare.

Il giudice di primo grado osservava che nel provvedimento giudiziario la ricorrente era individuata come parte creditrice e che *"a tale indicazione (pur se eventualmente inesatta)"* si era attenuto l'Ufficio impositore, in applicazione degli artt. 37 e 57, comma 1, del TUR.

Il giudice d'appello confermava la sentenza di primo grado, rilevando che la contribuente era indicata espressamente nell'atto giudiziario quale "creditore procedente" e che non risultavano *"attivate procedure di correzione di eventuale errore materiale"*, sicché era stata individuata dall'Ufficio come debitrice dell'imposta in forza del sopracitato art. 57, da intendersi riferito, secondo la richiamata pronuncia di questa Corte (n. 1925/2008), *"a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia, avendo detta norma come sua precipua finalità quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento"*.

2. Il Giudice delegato formulava proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso.

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

4. La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza del ricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis n. 1 c.p.c.

5. La ricorrente depositava inoltre il provvedimento di correzione di errore materiale del provvedimento tassato, ottenuto nelle more dal GE e memoria illustrativa.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U., n. 8093/2020; Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.

Con il primo motivo si deducono la *"violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 77, 94, 112, 115 e 116 cpc; art. 2967 cc"*, atteso che esisterebbe un giudicato interno sulla inesatta individuazione della parte processuale tenuta ex art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 al pagamento dell'imposta di registro relativa al provvedimento in oggetto (ordinanza di assegnazione del GE).

Sostiene la ricorrente che sia il giudice di primo che di secondo grado avrebbero confermato che l'indicazione della stessa come soggetto passivo della pretesa tributaria era frutto di un errore. Infatti, il giudice d'appello avrebbe respinto il ricorso e segnatamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della contribuente in quanto l'errore contenuto nell'ordinanza di assegnazione oggetto di registrazione - in cui la creditrice procedente era stata individuata nella [REDACTED] e non nella persona dalla stessa rappresentata ([REDACTED]) - non era stato oggetto di correzione e che tale prospettata necessità di correzione, avallando la sussistenza del suddetto difetto di legittimazione passiva, non giustificherebbe il rigetto della domanda, costituendo al più motivo di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato, dovendosi confermare le condivisibili argomentazioni svolte in merito nella proposta di definizione accelerata,



che applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Va, pertanto, ribadito che non è ravvisabile alcun giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva d'imposta della ricorrente, tant'è che, come già chiarito nella PDA, *"da un lato, la CTP non ha riconosciuto il detto difetto (essendosi limitata ad ipotizzarlo in astratto...) e, dall'altro, la CTR non solo ha contestato l'eccezione di parte, ma ha, in senso contrario, affermato che <<poiché nel caso di specie la contribuente è specificamente indicata nell'atto giudiziario come "creditore procedente" e non risultano attivate procedure di correzione di eventuale errore materiale del provvedimento, correttamente l'Ufficio l'ha individuata come debitrice dell'imposta>>"*.

D'altro canto, il rigetto dell'originario ricorso prima e dell'appello della contribuente poi, entrambi fondati sulla dedotta insussistenza della legittimazione passiva tributaria della predetta, è evidentemente incompatibile con l'assunto relativo alla formazione di un giudicato in relazione a tale insussistenza.

Va, altresì, ribadita l'inconferenza, già evidenziata dalla PDA, dei *"richiami, operati nella rubrica del motivo, all'asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., se solo si considera che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di*



convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024)".

Con il secondo motivo si deduce la *"violazione delle norme di cui agli artt. 77 e 94 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 cpc"*, per avere la ricorrente promosso l'azione esecutiva non in proprio ma quale procuratrice speciale di [REDACTED] [REDACTED] come riscontrabile dalla procura speciale in atti e riprodotta nel ricorso, da cui discenderebbe che l'unico soggetto legittimato passivo a corrispondere l'imposta di registro è [REDACTED] [REDACTED]. A sostegno dell'assunto, la ricorrente riporta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 94 c.p.c. consente eccezionalmente di ritenere responsabile per le spese il rappresentante anziché il rappresentato o entrambi in solido, laddove ricorrano gravi motivi, da identificarsi con la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c., insussistenti nel caso di specie.

Il motivo è infondato, in ragione delle argomentazioni già svolte nella proposta di definizione accelerata, che questa Corte ritiene del pari condivisibili.

Va preliminarmente rilevato che la richiesta della ricorrente di acquisizione della *"certificazione amministrativa attestante la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di assegnazione 6174/18 Trib. Roma in cui definitivamente si attesta che [REDACTED] ha azionato la stessa non in proprio ma quale procuratore speciale di [REDACTED] [REDACTED] è inammissibile, non trattandosi di documento rientrante tra quelli ("che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso")* di cui l'art. 372 c.p.c. consente il deposito nel giudizio di legittimità.



In ogni caso, la produzione appare superflua, atteso che, pur dando per acquisito che la [REDACTED] abbia agito in via esecutiva non in proprio ma quale procuratrice speciale della [REDACTED] sulla scorta della procura speciale riprodotta nel ricorso per cassazione e che in tale qualità sia stata perciò destinataria dell'ordinanza di assegnazione, la stessa rimane passivamente legittimata ai fini dell'imposta di registro.

A tal proposito, già nella PDA si è evidenziato che dalla specifica disciplina in tema di imposta di registro succedutasi nel tempo (e segnatamente dagli artt. 93, n. 1, del r.d. n. 3269/1923, dall'art. 55 del d.P.R. n. 634/1972 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986) si ricava il principio di diritto secondo il quale debbono considerarsi responsabili solidali dell'imposta di registro tutte le parti contraenti e, quindi, anche il rappresentante volontario in sede negoziale, in quanto partecipante all'atto nonché rientrante tra i soggetti interessati alla registrazione dello stesso, in prosecuzione dell'attività giuridica attribuitagli per mandato (v. Cass., n. 27897/2013; Cass., n. 12287/2009; Cass., n. 6319/2008; Cass., n. 8754/1992).

A tal proposito, la Corte Cost. (sentenza n. 178/1982), nel ribadire il rilievo del necessario collegamento della responsabilità d'imposta con la capacità contributiva - la quale non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente, oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva - ha affermato, in ragione degli interessi sottesi al rapporto sostanziale che intercorre tra rappresentato e rappresentante, la legittimità della facoltà, accordata all'Amministrazione finanziaria, di chiedere il pagamento dell'imposta di registro al procuratore, in mancanza della quale il recupero del tributo dovuto potrebbe presentare ostacoli difficilmente sormontabili, con pregiudizio dei fini di primario interesse pubblico che l'Amministrazione finanziaria persegue. Inoltre, con specifico riferimento alle imposte



indirette, la Corte Cost. ha più volte ribadito che il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva, dovendo in tali casi la solidarietà ricollegarsi a rapporti giuridico-economici fra soggetti non direttamente partecipi e soggetti direttamente partecipi all'atto soggetto a registrazione, "idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa" (Corte Cost., n. 215/2000; che richiama Corte Cost., n. 226/1984, Corte Cost., n. 178/1982, Corte Cost., n. 120/1972).

Sul piano processuale, questa Corte ha inoltre affermato la soggettività passiva ai fini dell'imposta di registro in capo alle parti in causa, intese come tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale pronuncia, avendo detta norma come sua precipua finalità quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto di ciascuno di rivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento (Cass., n. 1925/2008).

Sulla scorta della valorizzazione del rapporto sostanziale intercorrente tra il rappresentato e il rappresentante volontario, operata dalle suddette pronunce della Corte Costituzionale, va del pari ritenuto non irrazionale, né arbitrario, individuare anche nel rappresentante volontario processuale un responsabile di imposta, solidalmente tenuto al relativo adempimento.

I precedenti richiamati dal ricorrente (Cass., n. 25790/2014, in motivazione) e dalla stessa PDA (Cass., n. 21134/2014, peraltro relativa all'ipotesi del falso rappresentato), i quali, in caso di litisconsorzio facoltativo, escludono la solidarietà passiva tributaria del litisconsorte in



quanto estraneo al rapporto sostanziale, non riguardano il rappresentante processuale ma la diversa figura del litisconsorte facoltativo, del quale, nel caso affrontato dalla ordinanza n. 21134/2014, è stata accertata proprio la estraneità al rapporto sostanziale.

Detta estraneità, nel caso della rappresentanza processuale volontaria, deve invero ritenersi esclusa in radice, per il combinato disposto degli articoli 77 e 100 c.p.c., in forza del quale la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potere rappresentativo (generale o speciale) di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con conseguente necessità del requisito di "appartenenza" della lite in capo al rappresentante processuale in quanto investito anche della rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso (Cass., n. 16323/2023; Cass., n. 91334/2022; Cass., n. 4924/2017; Cass. S.U., n. 24179/2009; Cass. n. 13054/06). Proprio la pronuncia di questa Corte n. 22072/2022, richiamata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, riconosce, invero, al procuratore speciale costituito in giudizio la soggettività passiva tributaria ai fini dell'imposta di registro, rilevando che osta alla configurabilità di una rappresentanza meramente processuale *"in via di principio quanto desumibile dal combinato disposto di cui agli articoli 77 e 100 cod.proc.civ."*, atteso che *"La rappresentanza processuale volontaria... può essere conferita solo a chi sia investito di un potere rappresentativo (generale o speciale) di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Dal menzionato combinato disposto si evince, in altri termini, la necessità che al rappresentante processuale faccia capo anche il requisito di 'appartenenza' della lite appunto perché investito della rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso (Cass.nn. 43/17; 13054/06), ..."*.

Poiché, come evidenziato, nel caso della rappresentanza processuale volontaria è esclusa in radice l'estraneità al rapporto sostanziale litigioso, che giustifica l'esenzione dall'imposta, il rappresentante processuale



volontario deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di registro.

Nella fattispecie in esame, il potere rappresentativo sostanziale della ricorrente risulta proprio dal tenore della procura speciale riportata nel ricorso, con cui la rappresentata attribuisce espressamente alla rappresentante il potere di *"trattare e definire, nel suo interesse, la totalità delle controversie aventi ad oggetto materia di previdenza ed assistenza obbligatoria con l'INPS, l'INAIL, il MINISTERO DEGLI INTERNI, ovvero qualsiasi altro ente previdenziale pubblico e/o privato nello Stato..."*, conferendole, in quanto *procurator ad negotia*, la facoltà di *"transigere, conciliare il danno con potere di sottoscrizione della relativa quietanza e di incassare da enti ed assicurazioni pubbliche e/o private il corrispettivo dovuto...."*, comprendendo il mandato *"anche il potere di rappresentanza nel giudizio eventualmente incardinato..."* (dal pignoramento presso terzi riprodotto a pg 3 del ricorso risulta azionato dalla [REDACTED] nella qualità, un credito di 7.024,64 euro verso l'INPS, titolare di un conto corrente presso [REDACTED] E [REDACTED] secondo quanto dedotto dalla ricorrente, terza pignorata nell'ulteriore procedura esecutiva conclusasi con l'ordinanza tassata *"ed in ogni caso unica tenuta al pagamento per conto dell'INPS delle somme dovute dall'ente previdenziale a [REDACTED] [REDACTED]"*

A dirimente riscontro della sussistenza della responsabilità solidale d'imposta in capo anche al rappresentante processuale volontario, soccorre inoltre il dato testuale dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, che, nell'indicare i soggetti obbligati al pagamento, aggiunge *"ai soggetti nel cui interesse fu chiesta la registrazione"*, anche *"le parti in causa"*, che debbono pertanto essere soggetti ulteriori e diversi dai primi, sicché, ove pure la qualifica di *"parti in causa"* volesse intendersi nella ristretta accezione di parti sostanziali del rapporto controverso, esclusi pertanto i



rappresentanti processuali, questi rientrerebbero comunque nel novero dei *"soggetti nel cui interesse fu chiesta la registrazione"*.

Pertanto, deve ritenersi sussistente la soggettività passiva tributaria ai fini dell'imposta di registro anche della ricorrente, in quanto rappresentante processuale volontaria della parte sostanziale.

Tale conclusione non può ritenersi in alcun modo infirmata dall'inconferente richiamo, effettuato dalla ricorrente, all'art. 94 c.p.c., siccome concernente una fattispecie, del tutto diversa, di responsabilità (anche solidale) dei rappresentanti della parte per le spese di lite.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 400,00 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento della somma di 400,00 euro ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente; condanna la ricorrente al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.

Il Presidente

Liberato Paolitto

